

Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed xtraterritorialità¹

Stefano Manacorda

Ordinario di diritto penale - Università della Campania "Luigi Vanvitelli"

1. Il radicamento della giurisdizione in Italia, l'approccio selettivo e per gli interventi umanitari.

Il tema della giurisdizione e dell'*enforcement* in relazione alle condotte connesse alla tratta e al traffico di migranti – suscettibile di inquadramenti variabili dal punto di vista penalistico – si raccorda ad un quadro complesso, traversato da profonde divergenze di vedute. Preliminarmente, occorre riconoscere che, come gli eventi di questa estate 2018 stanno drammaticamente a dimostrare, ci si trova al cospetto di prospettive politiche fortemente influenzate da fattori estemporanei se non, peggio, da cinici calcoli elettoralistici e ispirate alla ricerca del consenso e alla strumentalizzazione delle paure collettive, spesso dimentiche delle complesse dinamiche socio-economiche all'origine del fenomeno migratorio e alle sue implicazioni per l'avvenire. In questo quadro, la ricerca degli strumenti giuridici più appropriati – anche di natura penale – atti a contrastare fenomeni di così ampia portata come quelli che qui ci interrogano, e che coinvolgono il rispetto dei diritti fondamentali di un numero elevatissimo di persone in condizione di oggettiva minorità, appare non solo opportuna ma necessaria².

In un contesto nel quale si staglia un deficit assoluto di strumenti di tutela nei paesi del continente africano dove tali condotte vengono perpetrate, risulta del tutto comprensibile e giustificabile la ricerca di strade alternative volte ad assicurare un livello perlomeno minimo di salvaguardia degli interessi protetti sull'altra sponda del Mediterraneo. Non stupisce, quindi, che gli ordinamenti di 'approdo' della marea umana che si muove verso Nord elaborino strategie di contrasto, con il fine precipuo di individuare le responsabilità penali di coloro che promuovono, organizzano e gestiscono il traffico di migranti, lucrando guadagni ingentissimi e rendendosi artefici

¹ Testo rivisto e ampliato del contributo al **Seminario "Le nuove frontiere dell'immigrazione. Verso percorsi di legalità, inclusione e sicurezza"**, Catania 15-16 giugno 2018.

² Sul traffico e la tratta di esseri umani, e più ampiamente sul trattamento penale dello straniero migrante, cfr. nella recente letteratura penalistica italiana i seguenti volumi: M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS (a cura di), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata, 2012; R. SICURELLA (a cura di), *Il controllo penale dell'immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici*, Milano, 2012; A. DI MARTINO, F. BIONDI, DAL MONTE, I. BOIANO, R. RAFFAELLI (a cura di), *La criminalizzazione dell'immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia*, Pisa, 2013; E. ROSI - F. ROCCHI (a cura di), *Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare*, Napoli, 2013; V. MILITELLO - A. SPENA (a cura di), *Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione*, Torino, 2015. Da ultimo, per un'analisi delle distinzioni che intercorrono fra il traffico e la tratta di esseri umani, cfr. V. MILITELLO, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2018, p. 86 ss. Adde il recente studio dell'UNODC, *Global Study on Smuggling of Migrants*, 2018.

di vessazioni insopportabili di cui abbiamo contezza³. Tale prospettiva appare anzi meritoria, se confrontata con le strategie di contrasto che scaricano prevalentemente la penalizzazione sui destinatari ultimi delle condotte, i migranti stessi, sanzionandone lo status soggettivo di irregolari o clandestini⁴.

Tuttavia, la complessa dinamica di esercizio dello *ius puniendi* oltre frontiera deve svolgersi su basi giuridicamente solide e in un'ottica selettiva e ciò sulla scorta del convincimento – da lungo maturato – che i c.d. limiti spaziali di applicazione della legge penale non possano essere letti in maniera indipendente dal complesso novero delle garanzie costituzionali che presidiano il sistema penale e che ne debbano viceversa essere permeati. In tale prospettiva, non può agevolmente comprendersi e condividersi l'esercizio della potestà punitiva italiana rispetto a coloro che agiscono con finalità essenzialmente umanitarie, vicenda i cui esiti più esecrabili si colgono ad esempio nel dramma della motonave *Aquarius*, con il suo carico di oltre 600 persone, e nelle più recenti prese di posizione che hanno condotto ad impedire lo sbarco dei migranti anche allorquando essi erano stati tratti in salvo da natanti mercantili o da unità militari, tanto italiane quanto straniere⁵.

Al di fuori delle ipotesi in cui risulti un coinvolgimento delle NGO in condotte compiacenti, o peggio collusive, con i trafficanti che possono integrare forme di concorso nel reato, occorre rifuggire alla tentazione di costruire nessi imputativi sulla sola circostanza che le organizzazioni che operano nel Mediterraneo finiscono per costituire un fattore di oggettiva facilitazione del traffico o, più genericamente, di attrazione verso l'Italia di un numero assai cospicuo di migranti (*pull factor*)⁶, anche

³ Corte Assise di Milano, 10 ottobre 2017 (dep. 1 dicembre 2017), imp. *Matammud*; per un commento S. BERNARDI, *Una condanna della Corte d'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia*, www.penalecontemporaneo.it, 16 aprile 2018.

⁴ Con particolare riguardo al dibattito che ha accompagnato le note sentenze nn. 249/2010 e 250/2010 della Corte costituzionale e le altrettanto note decisioni *El Dridi* e *Achughbaban* della Corte di Giustizia dell'Unione europea, rispettivamente del 28 aprile e del 6 dicembre 2011, cfr. F. VIGANÒ, *Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del legislatore*, in *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, (3) 2010, p. 13 ss.; L. MASERA, *Corte costituzionale ed immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2010, p. 1373 ss.; A. CAPUTO, *La contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale davanti alla Corte Costituzionale*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2010, p. 1195 ss.; M. PELISSERO, *Il vagabondo oltre confine. Lo statuto penale dell'immigrato irregolare nello Stato di prevenzione*, in *Ius peregrinadi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, cit., p. 35 ss. e in *Pol. Dir.*, 2011, p. 239 ss.; R. BARTOLI, *Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi migratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?*, in *Ius peregrinadi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, cit., p. 275 ss. e in *Quest. Giust.*, (2) 2011, p. 17 ss.; A. DI MARTINO, *L'intervento penale in materia di immigrazione e i suoi limiti (per un'introduzione)*, in *Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare*, cit., p. 3 ss.; A. CAPUTO, *Giurisprudenza costituzionale e immigrazione illegale*, in *Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare*, cit., p. 23 ss.; R. SICURELLA, *Il controllo penale dell'immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici. Percorsi di riflessione critica*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2012, p. 1425 ss.; G.L. GATTA, *La criminalizzazione della "clandestinità" fra scelte nazionali e contesto europeo*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2015, p. 188 ss.

⁵ In dottrina cfr. L. MASERA, *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, in *Quest. Giust.*, 2018, p. 225 ss. e S. GRECO, *Le ong in acque agitate tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale*, in *Quest. Giust. online*, 19 luglio 2018.

⁶ L. MASERA, *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, cit., p. 228 ss.; S. BERNARDI, *I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare*, in *Riv. Trim. Dir. Pen.*

tenendo conto delle note vicende che hanno recato alla condanna dell'Italia per i respingimenti in alto mare⁷. Nonostante appaiano comprensibili le preoccupazioni di quanti propendono per un'azione che si indirizzi al contrasto anche delle condotte degli operatori umanitari (risparmiare vite umane contenendo il numero dei trasbordi in mare, prevenire fenomeni illeciti che possono allignare in organizzazioni complesse, disincentivare operazioni commerciali o di immagine 'vestite' da intenti filantropici), occorre ribadire con forza che si tratta di profili che trascendono il piano dell'accertamento delle responsabilità individuali a cui è deputato l'esercizio della giurisdizione penale, fatti salvi ovviamente i casi patologici destinati ad assumere autonoma rilevanza.

Operano, peraltro, in materia precisi obblighi di soccorso in mare e scriminanti, perfettamente conosciute da tutti gli operatori e osservatori del tema, che finiscono per creare divergenze applicative di non poco momento⁸. Le recenti vicende delle motonavi *Iuventa*⁹, *Open Arms*¹⁰, *Golfo Azzurro*¹¹, riconducibili a tre organizzazioni non governative, sono il segno tangibile delle numerose tensioni che si annidano in questo campo.

2. L'estensione della territorialità ad opera della giurisprudenza e i dubbi interpretativi in relazione al ricorso alla teoria dell'autore mediato.

Cont., 2018, p. 134 ss.; P. BARRETTA, *Da eroi a trafficanti: le accuse ai protagonisti delle operazioni di ricerca e soccorso in mare*, in *Quest. Giust. online*, 4 luglio 2017.

⁷ Cfr. la nota sentenza della CEDU, Grand Chamber, *Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy* (Application no. 27765/09) Judgment Strasbourg 23 February 2012: "the Italian border control operation of "push-back" on the high seas, coupled with the absence of an individual, fair and effective procedure to screen asylum seekers, constitutes a serious breach of the prohibition of collective expulsion of aliens and consequently of the principle of non-refoulement". Nella dottrina penalistica autorevolmente sul tema, in prospettiva interna, F. C. PALAZZO, *Scriminanti ed immigrazione clandestina (a proposito dei c.d. "respingimenti" in alto mare)*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 2011, p. 458 ss.

⁸ L. MASERA, *L'incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?*, cit., p. 225 ss.; S. BERNARDI, *I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare*, cit. (anche per la distinzione con le ipotesi di difetto di tipicità).

⁹ Particolarmente significative le considerazioni esposte nel decreto del Giudice per le indagini preliminari di Trapani emesso in data 2 agosto 2017 – poi confermato in Cassazione – con il quale è stato disposto il sequestro alla motonave *Iuventa* della ONG Jugend Rettet, dove ci si sofferma anche sugli intenti di lucro correlati alla raccolta di fondi per l'organizzazione, nonché sulla finalità umanitaria dell'intervento ritenuta non causa di esclusione della responsabilità ma al più elemento rilevante ai sensi dell'art. 61, co. 1, c.p. Cfr. R. BARBERINI, *Il sequestro della Iuventa: ong e soccorso in mare*, in *Quest. Giust. online*, 18 settembre 2017.

¹⁰ In relazione della Motonave *Open Arms* della ONG spagnola Proactiva Open Arms, cfr. l'ordinanza di convalida del sequestro emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catania il 27 marzo 2018 e il provvedimento, emesso il 16 aprile 2018 dal Giudice per le indagini preliminari di Ragusa (con nota di M. PATARNELLO, *Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non è reato*, in *Quest. Giust. online* 19 aprile 2018), poi confermato dal Tribunale per il riesame a seguito di appello della Procura competente, il quale ha rigettato la richiesta di sequestro preventivo.

¹¹ In relazione alle vicende che hanno interessato la motonave *Golfo Azzurro* della ONG *Iuventa*, cfr. la richiesta di archiviazione della Procura di Palermo del 15 giugno 2018 (Proc. n. 9039/17 R.G.N.R. mod. 44), accolta dal Giudice per le indagini preliminari, in *Giur. Pen. online* (<http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/06/palermo-ong.pdf>).

La ricerca di basi giuridiche solide per radicare la giurisdizione nei confronti di quanti, specie all'interno di organizzazioni criminali dedite al traffico, si rendano responsabili di delitti, spesso efferati, è un invece un compito meritorio al quale si è dedicata la magistratura italiana¹² ed essa va certamente sostenuta, senza sfuggire al precipuo impegno – che anima anche queste note – di sottoporre a vaglio critico i passaggi più problematici destinati ad emergere da un'eccessiva estensione della giurisdizione.

In un primo tempo, la giurisprudenza italiana aveva declinato la giurisdizione sul presupposto che il fatto si fosse realizzato fuori dalle 12 miglia marine che delimitano le acque territoriali italiane¹³. In seguito, e sino ad un'epoca relativamente recente, la ricerca di un fondamento all'applicazione della legge penale italiana si è mossa sul piano della territorialità, fondamento facilmente rinvenibile allorquando porzioni, anche minime, di uno o più delle fattispecie astrattamente configurabili si siano realizzate sul territorio, nelle acque interne, nel mare territoriale o (secondo un orientamento estensivo) nella c.d. zona contigua italiane¹⁴. In particolare, a partire dai noti casi in cui il radicamento della giurisdizione in Italia scaturisce dal verificarsi di una parte della condotta di partecipazione ai reati associativi sul territorio nazionale¹⁵, prospettive

¹² G. SALVI, *From Refoulement to Mare Nostrum. The fight against the smuggling of migrants by sea: legal problems and practical solutions*, intervento al *Consultative forum*, The Hague, 12 dicembre 2014; G. SALVI, *New challenges for prosecution of Migrants Trafficking: from Mare Nostrum to EUNAVFORMED. The experiences of an Italian Prosecution Office*, intervento al *XI Meeting of the Consultative Forum of Prosecutors General and Directors of Public Prosecutions of the Member States of the European Union*, The Hague, 3 giugno 2016; S. RAGAZZI, *L'immigrazione che cambia. Risposte della giurisdizione, sfide per il futuro prossimo*, in www.giudicedonna.it 2016. Adde Direzione Nazionale Antimafia, *Oggetto: associazioni per delinquere dedite al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Navigli usati per il trasporto di migranti con attraversamento di acque internazionali. Proposte operative per la soluzione dei problemi di giurisdizione penale nazionale e possibilità di intervento*, 2014: “nonostante alcune pronunce di segno diverso, il tema della sussistenza della giurisdizione italiana per i casi di sbarchi agevolati dalle c.d. navi madre operanti in acque internazionali, è suscettibile di soluzione favorevole alla luce delle recenti Convenzioni internazionali, in particolare del *Protocollo sullo smuggling* annesso alla Convenzione ONU sul crimine organizzato, che ha integrato il quadro, relativamente a tale forma di reato, della disciplina già prevista dalle precedenti convenzioni in materia di alto mare”.

¹³ Cass. pen., Sez. I, 5 maggio 2010, n. 32960: “5.2 In definitiva: - ai sensi degli artt. 6 e 7 c.p., nonché del cd. "principio della bandiera" di cui all'art. 19 della citata Convenzione di Ginevra, principio riproposto, altresì, dall'art. 97 della Convenzione di Montego Bay, anch'essa innanzi meglio citata, entrambe ratificate dal legislatore italiano, non sussiste la giurisdizione del giudice nazionale in ipotesi di reato non contemplato tra quelli di cui al precedente art. 7 c.p., consumato oltre il limite delle acque territoriali nazionali (e quindi oltre il limite di 12 miglia marine dalla costa)”.

¹⁴ Per un'acuta e originale ricostruzione cfr. G. DI CHIARA, *Traffico di migranti via mare, poteri di polizia nelle azioni di contrasto e tutela della dignità della persona*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2016, p. 5 ss.: “proprio il segnale SAR a radicare la giurisdizione dello Stato rivierasco: giunto da una qualsiasi unità natante della flotta criminale, il segnale raccolto ha l'effetto di abilitare pienamente la giurisdizione dello Stato delle acque territoriali, e ciò si estenderà all'intera flotta criminale e all'intero apparato repressivo dei mezzi schierati nelle acque e nei cieli; a tal punto, l'unità navale di appoggio che svolge attività di presenza costruttiva può attivarsi in pienezza di poteri, esercitando il diritto di inseguimento verso la nave madre pur se questa incroci in acque internazionali e non sia mai entrata nelle acque territoriali, poiché vi sarà entrata quella sua propaggine costituita dall'unità navale di appoggio”.

¹⁵ Cass. pen., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 36054, *F.A.M.A.*: “va in ogni caso ribadito che la punibilità del ricorrente secondo la legge penale italiana ai sensi dell'art. 6 cod. pen. discende da plurimi concorrenti rilievi. Anzitutto nel caso in esame può considerarsi assodato che l'associazione per delinquere contestata era composta da soggetti che operavano in parte in territorio straniero e in parte nel territorio italiano e che l'immigrazione clandestina veniva organizzata dai "basisti" dimoranti in Italia in concorso con i basisti stranieri”.

ulteriormente potenziate dall'istituto della connessione, sono oramai noti i plurimi arresti giurisprudenziali volti a riconoscere l'integrale radicamento dei fatti delittuosi in Italia di cui un solo frammento sia riconducibile al nostro territorio, con le conseguenze di ordine sostanziale procedurale che ne discendono. Non è questa la sede per entrare nel merito della fondatezza di tutte queste prospettazioni, che peraltro già si innestano su un'interpretazione dell'ubiquità fortemente estensiva e problematica, se non per segnalare che, quand'anche consentano indagini in Italia, di rado permettono di assicurare una tutela efficace agli interessi primari che si assumono violati e che – occorre ribadirlo – non hanno a che fare tanto con il bene giuridico dell'ordine pubblico, quanto, piuttosto, con le vittime di condotte di tratta e altri trattamenti inumani e degradanti¹⁶.

Giova tuttavia rimarcare come esigenze di contrasto al traffico e specifiche modalità operative di attraversamento del Mediterraneo ('navi madri' e 'carrette del mare', intervento delle autorità italiane, sbarchi nei nostri porti), abbiano indotto ad una progressiva e costante dilatazione del paradigma della territorialità anche per fatti realizzati in acque internazionali¹⁷.

Se il delitto di favoreggiamento all'immigrazione illegale previsto dall'art. 12, D.Lgs. n. 286/1998 e realizzato in acque internazionali, in ragione della sua natura di delitto di attentato¹⁸, doveva in principio ritenersi consumato in un luogo non soggetto alla giurisdizione italiana, la giurisprudenza di legittimità è viceversa pervenuta a riconoscere che esso potesse essere considerato commesso sul territorio italiano in due diverse situazioni ricorrendo alla c.d. teoria dell'autore mediato. Per effetto di tale prospettiva, come sintetizzato in un recente arresto, che costituisce un utile riepilogo della giurisprudenza pregressa, "il trasbordo in alto mare dei migranti dalla nave madre ai navigli minori non rappresenta altro che un tassello, essenziale e pianificato, di una catena più articolata e strutturata che, nella totalità dei casi, appare il frutto di un disegno volto a preservare il natante principale (nave madre) e i trafficanti, da attività di captazione investigativa ad opera delle Forze dell'ordine degli Stati rivieraschi"¹⁹.

La teoria dell'autore mediato è stata oggetto di ricezione in relazione a due distinte situazioni. In primo luogo – come evidenziato nella decisione in oggetto, "caso

¹⁶ Cfr. sul punto A. CAVALIERE, *Diritto penale e politica dell'immigrazione*, in *Immigrazione illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare*, cit., p. 219 ss.

¹⁷ S. ORLANDO, *Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, p. 145 ss.

¹⁸ La teoria si fonda sulla ricostruzione del reato in termini di pericolo: sul punto da ultimo da Cass. pen., SS.UU., informazione provvisoria, ud. 21 giugno 2018, Presidente Carcano, Relatore Rocchi. Con ordinanza n. 11889 del 2018, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: "se, in tema di disciplina dell'immigrazione, le fattispecie disciplinate dall'art. 12 comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all'art. 12 comma 1 del medesimo D. Lgs. ovvero figure autonome. In eventualità siffatta, se il delitto di cui all'art. 12 comma 3 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 integri un reato di pericolo o "a consumazione anticipata", che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l'effettivo ingresso illegale dell'immigrato in detto territorio". Le Sezioni Unite hanno fornito la seguente soluzione: "le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo".

¹⁹ Cass. pen., Sez. IV, 8 marzo 2018, n. 14709.

emblematico di tale disegno è quello in cui dal natante più piccolo o dalla nave-madre sia stata lanciata una *richiesta di soccorso raccolta dalle autorità italiane* (corsivo ns.), finalizzata a “provocare” il trasporto - e, di fatto, l’immigrazione - dei migranti clandestini a cura di queste ultime: ciò che comporta, infatti, l’attivazione delle procedure di soccorso attraverso il c.d. protocollo SAR di ricerca e soccorso (il monogramma sta per Search And Rescue) previsto dalla normativa internazionale e da quella nazionale. In tali ipotesi, si registra spesso l’inadeguatezza del natante minore, in rapporto al numero di migranti imbarcati, a percorrere la rotta per raggiungere le coste italiane. Di qui la constatazione della strumentalità di siffatte condotte per assicurare l’introduzione dei migranti clandestini nel territorio dello Stato: constatazione evocata anche a livello istituzionale (vds. le Linee guida della Direzione Nazionale Antimafia, diramate dal Procuratore Nazionale Antimafia pro tempore il 9 gennaio 2014) e valorizzata anche dalla giurisprudenza di legittimità”.

A fronte di tale situazione, a far data almeno dal 2014, la Corte regolatrice ha abbracciato la teoria dell’autore mediato per fondare la giurisdizione, sul presupposto che i natanti di soccorso operino nella cornice dello stato di necessità, a ciò costretti dalla creazione di una situazione di pericolo da altri volontariamente determinata, di modo che *ex art. 54, co. 3, c.p.* del fatto risponderà l’autore della richiesta di soccorso e che lo svolgimento della condotta dell’autore immediato (il personale delle unità di salvataggio) consenta il radicamento territoriale della condotta *ex art. 6 c.p.* e l’attrazione dell’integralità del fatto – anche per quella porzione realizzata all’estero o in acque internazionali – nel raggio della giurisdizione italiana. Per effetto della pronuncia del 2014, richiamata anche dai più recenti arresti²⁰, la condotta del personale che effettua il salvataggio per poi dar luogo agli sbarchi nei porti italiani “può definirsi *l’azione di un autore mediato*, costretto ad intervenire per scongiurare un male più grave (morte dei clandestini), che così operando di fatto viene a realizzare quel risultato (ingresso di clandestini nel nostro paese) che la previsione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, intende scongiurare. Il nesso di causalità non può dirsi interrotto dal fattore sopravvenuto (intervento dei soccorritori) inseritosi nel processo causale produttivo dell’evento poiché non si ha riguardo ad evento anomalo, imprevedibile o eccezionale, ma fattore messo in conto dai trafficanti per sfruttarlo a proprio favore e provocato”.

In tali casi la Corte conclude dunque che “la giurisdizione dello stato italiano va riconosciuta, laddove in ipotesi di traffico di migranti dalle coste africane alla Sicilia, questi siano abbandonati in mare in acque extraterritoriali su natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del soccorso in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori, operanti

²⁰ La tesi è stata recepita, tra le altre, da Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510, *Haji Hassan*; Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354, *Hamada*; Cass. pen., Sez. I, 23 maggio 2014, n. 36054, *F.A.M.A.*; Cass. pen., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 20503, *Iben Massaoud*, Cass. pen., Sez. I, 17 dicembre 2015, n. 17625, *Bacha Ridha* che enuncia il seguente principio di diritto: “In tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione (nella specie, un gommone con oltre cento persone a bordo) priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell’art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati quale evento del reato l’ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l’intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell’eccessivo carico e delle condizioni del mare”.

sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, poiché l'azione di messa in grave pericolo per le persone, integrante lo stato di necessità, è direttamente riconducibile ai trafficanti per averlo provocato e si lega, senza soluzione di continuità, al primo segmento della condotta commessa in acque extraterritoriali, venendo così a ricadere nella previsione dell'art. 6 c.p. L'azione dei soccorritori (che di fatto consente ai migranti di giungere nel nostro territorio) è da ritenere ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, in termini di azione dell'autore mediato, operante in ossequio alle leggi del mare, in uno stato di necessità provocato e strumentalizzato dai trafficanti e quindi a loro del tutto riconducibile e quindi sanzionabile nel nostro Stato, ancorché materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale”.

La medesima teoria, come opportunamente ricordato nella già menzionata decisione del 2018, ha trovato consacrazione giurisprudenziale anche in una situazione fattuale diversa da quella appena ricordata (che, si è detto, afferisce all'ipotesi della richiesta di intervento di soccorso lanciata dalla nave dei trafficanti che operano il primo tratto del trasbordo in mare). Nel 2015, ad esempio, con un orientamento confermato anche nel 2018²¹, si è affermato che sussiste la giurisdizione del giudice italiano relativamente al delitto di procurato ingresso illegale nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari nella ipotesi in cui “i migranti, provenienti dall'estero a bordo di navi "madre", siano abbandonati in acque internazionali, su natanti inadeguati a raggiungere le coste italiane (corsivo ns.), allo scopo di provocare l'intervento dei soccorritori che li condurranno in territorio italiano, poiché la condotta di questi ultimi, che operano sotto la copertura della scriminante dello stato di necessità, è riconducibile alla figura dell'autore mediato di cui all'art. 48 cod. pen., in quanto conseguente allo stato di pericolo volutamente provocato dai trafficanti, e si lega senza soluzione di continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale”²².

Numerose sono le perplessità espresse in dottrina in relazione alla teoria in oggetto²³. Tra esse va evidenziata la dubbia riconducibilità dell'intervento di soccorso nella cornice dello stato di necessità, anziché nell'ambito dell'adempimento di un dovere prescritto dalle norme interne ed internazionali, ipotesi per la quale propende una parte della dottrina. Anche laddove si ritenga operi l'art. 54 c.p., dubbia è la ricezione nel nostro ordinamento di una teoria maturata, notoriamente, in contesti normativi ove prevale la tesi dell'accessorietà del concorso, ritenendosi comunemente più opportuno far luogo all'istituto del concorso di persone con la contestazione delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 111 ss. c.p. Né, del pari, convince la tesi elaborata dalla Corte di Cassazione, strumentale all'accoglimento della teoria dell'autore mediato, volta a riconoscere nell'approdo sulle coste italiane l'evento naturalistico del reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina (tesi implicitamente connessa ad un'applicazione iperestensiva della teoria dell'ubiquità dell'art. 6, co. 2, c.p.), laddove

²¹ Cass. pen., Sez. I, n. 29832, 3 luglio 2018.

²² Cass. pen., Sez. I, n. 20503, 8 aprile 2015, *Iben Massaoud*.

²³ Commenti a tali decisioni, sia pur con varietà di accenti, si ritrovano in R. BARBERINI, *La rilevanza penale del fenomeno migratorio*, in *Quest. Giust. online*, 30 ottobre 2015; S. BERNARDI, *Una condanna della Corte d'Assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia*, cit.; M.T. TRAPASSO, *Il richiamo giurisprudenziale all'"autoria mediata" in materia di favoreggiamento all'immigrazione clandestina: tra necessità e opportunità*, cit., p. 583 ss.; S. ORLANDO, *Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Cont.*, 2018, p. 145 ss., questi ultimi con spunti ricostruttivi alternativi.

invece tale fattispecie risulta sprovvista di tale elemento, stante la struttura di reato di mera condotta. E nello stesso solco può essere ricostruita e criticata la tesi dell'esaurimento del reato come nozione distinta da quella della consumazione²⁴.

Nella specifica prospettiva di questo scritto, assume tuttavia rilievo un ulteriore elemento: pur a fronte della dilatazione indubbia e problematica sottesa agli arresti poco menzionati, non vi è spazio per il radicamento della giurisdizione in relazione a condotte che assumano connotazioni diverse da quelle sopra esposte, connotazioni che si ritrovano oggi, in maniera crescente, nella prassi, dando luogo a un difetto di giurisdizione conclamato. Proprio la più volte ricordata decisione del marzo 2018 della Corte di Cassazione, che si inserisce in una serie complessa di provvedimenti e di ricorsi, perviene infatti – ed è ipotesi piuttosto rara – a confermare il difetto di giurisdizione, vizio sulla base del quale era stata accordata la riparazione per ingiusta detenzione ad uno degli accusati. Viene infatti dichiarato inammissibile il ricorso del P.g., sulla scorta del rilievo che non sussistono nel caso di specie quelle circostanze fattuali (richiesta di soccorso alle autorità italiane o abbandono in acque internazionali dei migranti su natanti del tutto inadatti) che hanno giustificato in una serie di arresti il ricorso alla teoria dell'autore mediato: “In definitiva, nel caso in cui la nave da monitorare batta bandiera straniera, non venga trasmessa alcuna richiesta di soccorso e non ricorrano le particolari ipotesi di diritto d'inseguimento a caldo e di presenza costruttiva (previste peraltro dalla Convenzione di Montego Bay non ratificata dalla Turchia, con esclusione comunque degli inseguimenti iniziati in alto mare), non vi sono le condizioni per affermare la sussistenza della giurisdizione nazionale.”

3. Applicazione della legge penale a fatti integralmente commessi all'estero.

Mutati scenari geopolitici hanno condotto all'impossibilità di addivenire ad un radicamento territoriale della giurisdizione, per effetto della dislocazione dei controlli nelle acque territoriali e nelle zone limitrofe dei paesi di imbarco, ed in specie della Libia, con tutte le approssimazioni che discendono dal frammentario e mutevole quadro politico del paese. Il diverso quadro criminologico, che solleva notoriamente problemi – eventualmente anche penali – legati alla nuova configurazione dei controlli²⁵, e correlativamente delle modalità di privazione della libertà delle popolazioni in fuga,

²⁴ A tal proposito, interessante il *distinguishing* che i giudici operano nei confronti di una loro precedente decisione (Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2003, n. 5583), in cui invece si negò la giurisdizione penale italiana. Ad opinione della Corte, in tal caso in effetti, l'esito negativo era stato imposto dalla differente struttura dei fatti che erano consistiti nel trasferimento su un autocarro imbarcato in Grecia su nave battente bandiera greca, e diretta ad Ancona, di soggetti clandestini nascosti tra le arance ed in seguito scoperti in mare aperto, durante il percorso di navigazione e presi in consegna dal comandante della nave avente nazionalità greca. Il difetto di giurisdizione per lo Stato italiano sarebbe qui derivato dall'irrelevanza del fatto che il loro sbarco fosse avvenuto in Italia, essendosi già esaurita altrove la condotta diretta a favorire l'immigrazione, quale reato a consumazione anticipata. La condotta poteva invero considerarsi esaurita, perché il risultato finale era da ricondurre non già allo stratagemma operato dal trasportatore, bensì alla autonoma decisione del comandante della nave di adottare le misure necessarie per apprestare soccorso efficace ai migranti che versavano in condizioni di totale deprivazione.

²⁵ Cfr. L. MASERA, *Il “caso Lampedusa”: una violazione sistemica del diritto alla libertà personale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 83 e ss; ID., *I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del decreto Minniti*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2017, p. 278 ss.

nonché alla gestione delle richieste di protezione internazionale, determina – nella prospettiva del giudice italiano – il passaggio dal paradigma della territorialità a quello della extraterritorialità. Si entra pertanto in un campo dove l'esercizio della giurisdizione si fa più complesso e delicato, secondo una logica – che permea anche le disposizioni del Codice penale – che vede innalzarsi le esigenze sostanziali e procedurali all'affievolirsi dell'elemento di collegamento con l'ordinamento giuridico italiano.

Si perviene così ad interrogarsi sulle potenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 7 ss. c.p., le quali notoriamente operano in una logica discendente che si dipana dalla punibilità incondizionata di delitti di particolare significatività per il nostro ordinamento, sino al riconoscimento di una competenza per fatti commessi dallo straniero in danno di altro straniero al di fuori di qualsivoglia collegamento territoriale con l'Italia, ma solo in presenza di condizioni di ordine sostanziale e procedurale che raggiungono connotati via via più stringenti nell'ipotesi dell'art. 10.

La ricerca delle soluzioni normative per far fronte, in termini penalistici, al mutato quadro empirico finisce quindi per polarizzarsi sulle previsioni normative che variamente si rapportano al tema della universalità. Con la precisazione che quest'ultima rimane un tema estremamente problematico nel dibattito internazionale-penalistico, nella misura in cui determina potenzialmente il radicamento della giurisdizione in uno Stato (qualsiasi) che non presenta nessun collegamento con le condotte asseritamente criminali, veicolando la competenza sul terreno fragile delle entità giuridiche universalmente protette.

E così, da un canto, nell'ordine logico e normativamente imposto dal Codice Rocco, emerge in prima battuta l'ultima parte dell'art. 7 c.p. nella parte in cui consente la punibilità incondizionata per fatti integralmente realizzati all'estero allorché specifiche disposizioni di legge o convenzionali lo prevedano. Muovere alla ricerca di un fondamento internazionale al radicamento della giurisdizione per effetto di tale norma è tentativo già esperito, anche dalla S.C. di Cassazione, mediante il rinvio agli artt. 15 e 5 UNTOC per il reato associativo. In un arresto del 2014 si afferma che “Quanto poi al profilo della giurisdizione dello stato italiano in relazione al reato di associazione a delinquere ravvisabile in capo ai trafficanti di migranti clandestini, operante sul territorio libico e su quello italiano, avente ad oggetto proprio l'organizzazione di trasporti di uomini sulla costa italiana in ispregio alle normativa vigente ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, la giurisdizione italiana va ancora affermata, seppure sotto un'altra angolazione. Infatti, come correttamente argomentato dal Pm ricorrente, trattasi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto la previsione dell'art. 7 c.p., n. 5, in forza dell'art. 15, comma 2, lett. c), che rinvia all'art. 5 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite, contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta a Palermo il 12-15.12.2000, ratificata dall'Italia con L. n. 146 del 2006. Si ha infatti riguardo ad associazione criminale organizzata in nord Africa, ma diretta a produrre effetti in Italia, per la commissione di reati in materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione - come detto - dell'art. 15, comma 2, lett. c), della suddetta Convenzione. La L. n. 146 del 2006, art. 3, del resto nel definire il "reato transnazionale" fa riferimento proprio al reato commesso da gruppo

criminale organizzato che sia commesso in uno stato, ma che ne dispieghi gli effetti in un altro”²⁶.

In una decisione del 2015, in termini ancora più espliciti, si precisa che “Tale interpretazione è confermata anche dalla L. 146/2006, art. 3 che, nel definire il reato transnazionale, stabilisce che si debba considerare tale reato qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in altro. (...) In altri termini, la natura transnazionale del reato di associazione a delinquere rende pacifica la giurisdizione italiana in virtù del vincolo imposto dalla Convenzione di Palermo all’art. 15, comma 2, lett. c) che *entra* nell’ordinamento italiano attraverso l’art. 7, n. 5) c.p. L’art. 15, comma 2, lett. c) dispone, infatti, che “[...] Uno stato parte può altresì determinare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando, c) il reato è uno di quelli stabiliti ai sensi dell’art. 5, paragrafo 1, della presente Convenzione (ora inseriti nell’art. 3 della L. 146/2006, ndr) ed è commesso fuori dal suo territorio, al fine di commettere un grave reato nel suo territorio”²⁷.

Non risulta invece facile percorrere la medesima strada con riferimento ad altre, e gravissime, condotte in danno dei migranti e lesive di interessi primari quali la dignità individuale, la tortura e la pirateria *in primis*. Se spesso aleggia nel dibattito penalistico il tema del richiamo alle convenzioni che disciplinano entrambi i fenomeni, non pare agevole – per una pluralità di questioni che attengono anche al principio della riserva di legge – addivenire per questa via ‘mediata’ (dal diritto internazionale) a radicare in Italia la giurisdizione extraterritoriale, allorquando faccia difetto una norma di recepimento che espressamente estenda la giurisdizione.

L’altro corno del problema è notoriamente rappresentato dalle disposizioni di diritto interno che consentono il perseguimento di reati integralmente ‘stranieri’, e soccorre qui in particolare l’art. 604 c.p., i cui limiti oggettivi soggettivi inducono tuttavia a sollevare perplessità quanto all’adeguatezza dell’attuale quadro normativo. Ai sensi della disposizione in oggetto, le fattispecie di riduzione in schiavitù e di tratta di persone – tra le altre, senza tuttavia che nell’elenco figurino il reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale – risultano punibili ai sensi della legislazione italiana anche allorquando realizzate integralmente all’estero, secondo uno schema che rinvia all’art. 7, n. 5, c.p. Tuttavia ciò è previsto a condizioni assai restrittive: quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano cittadino straniero in concorso con cittadino italiano, con l’ulteriore precisazione che in quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e

²⁶ Cass. pen., Sez. I, 28 febbraio 2014n. 14510, *Haji Hassan*. Cfr. anche Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354, *Hamada*: “il gommone privo di bandiera non gode delle garanzie dell’extraterritorialità: la giurisdizione del giudice italiano va affermata in riferimento sia all’art. 6, sia all’art. 7 n. 5 cod. pen. La giurisdizione per il delitto associativo va determinata in base all’art. 15 comma 2 lett. c) I della convenzione ONU e del Protocollo addizionale, richiamato dall’art. 7 n. 5 cod. pen., che attribuiscono la giurisdizione allo Stato nel cui territorio è commesso il reato, rientrando nella tipologia considerata negli artt. 2 e 5; in questo senso, si è espressa anche la dottrina secondo cui il protocollo di Palermo costituisce una convenzione internazionale che, ai sensi dell’art. 7 cod. pen., consente l’esercizio della giurisdizione italiana su fattispecie criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato, specificando che la giurisdizione italiana nei confronti di imbarcazioni prive di nazionalità, si radicherà nel momento in cui la nave carica di migranti farà il suo ingresso nella zona contigua italiana.

²⁷ Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 2015, n. 20503. Su tale ricostruzione R. BARBERINI, *La rilevanza penale del fenomeno migratorio*, cit.

quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia. In definitiva, al di fuori dei casi in cui almeno uno dei concorrenti sia di nazionalità italiana, la norma estensiva della portata territoriale, non è destinata ad operare, il che – se da un canto dimostra la estrema prudenza che accompagna il ricorso alla giurisdizione universale (qui di fatto riassorbita da un'ipotesi di personalità attiva) – concretamente fa dell'art. 604 c.p. un'arma spuntata nei confronti dei trafficanti stranieri.

In via residuale può citarsi il ricorso all'art. 10 c.p., disposizione che notoriamente afferisce al caso del reato commesso all'estero dal cittadino straniero ai danni di Stato o cittadino parimenti stranieri, ma esso di regola si scontra con il requisito della presenza del reo sul territorio dello Stato, prospettiva assai poco compatibile con le modalità di gestione a 'debita' distanza del traffico e della tratta. Rari sono di conseguenza i casi in cui si è pervenuti ad una condanna sulla scorta di tale disposizione, anch'essa espressiva del principio di universalità. Tra questi, varrà la pena di rammentare, oltre al recente caso giudicato dalla Corte di Assise di Milano²⁸, un precedente arresto della S.C. relativo al delitto tentato di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998, per aver l'imputato compiuto atti idonei diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di trecentosessantasette cittadini stranieri, trasportati a bordo di un'imbarcazione di legno lunga circa venti metri, avvistata il 4 agosto 2011 da un elicottero della Capitaneria di Lampedusa al di fuori delle acque territoriali italiane²⁹. La corte regolatrice coglie l'occasione per rammentare che: "L'art. 10 c.p. stabilisce, in una prospettiva internazionalistica della legge penale, i limiti di punibilità per il delitto comune commesso dallo straniero all'estero. Si tratta di un delitto diverso dal reato politico previsto dall'art. 7 e dal delitto - oggettivamente e soggettivamente - politico previsto dall'art. 8. Tali limiti alla concreta assoggettabilità a sanzione della condotta delittuosa posta in essere dallo straniero all'estero sono correlati, da un lato, alla maggiore o minore gravità del fatto e alle caratteristiche della persona offesa e, dall'altro, a tre condizioni di procedibilità, destinate ad integrarsi variamente a seconda delle diverse situazioni: la presenza del reo nel territorio dello Stato, sempre necessaria; la richiesta del Ministro della Giustizia – espressione della valutazione di opportunità politica spettante al Governo, idonea a determinare la punibilità anche del delitto lesivo soltanto dell'interesse del privato - che è indispensabile per la punibilità dei delitti commessi a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero; l'istanza della persona offesa, che rimuove il limite procedurale per i soli delitti provvedibili d'ufficio che non ledano interessi esclusivi dello Stato, per i quali, come già detto, è invece necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia; la mancata concessione dell'extradizione, oppure la sua omessa accettazione da parte del Governo dello Stato in cui la persona ha commesso il delitto oppure da parte del Governo dello Stato a cui la persona appartiene. La sentenza impugnata, nel rigettare i rilievi difensivi in tema di difetto della giurisdizione, ha fatto corretta applicazione di questi principi, avendo evidenziato la sussistenza delle condizioni che rendevano possibile la punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 10 c.p., comma 1".

²⁸ Corte Assise di Milano, 10 ottobre 2017 (dep. 1 dicembre 2017), imp. *Matammud*; per un commento S. BERNARDI, *Una condanna della Corte d'assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia*, cit.

²⁹ Cass. Pen., Sez. I, 4 marzo 2014, n. 28807, *B.S.*

4. Rilievi conclusivi: internazionalizzare la potestà punitiva ?

Rimangono sul terreno talune prospettive che conducono ad internazionalizzare il tema della potestà punitiva, di cui occorre conclusivamente dare conto. In prima battuta, le numerose prospettazioni giuridiche volte a qualificare le condotte in oggetto come crimini contro l'umanità devono fare necessariamente i conti con le notorie difficoltà con le quali si dibatte la giustizia penale internazionale.

La strada della internazionalizzazione della risposta è tuttavia tracciata, anche nella logica di una maggiore corresponsabilizzazione della comunità internazionale nella gestione, eventualmente punitiva, di un fenomeno che trascende le frontiere di tutti i Paesi occidentali ma che li riguarda in egual misura. Cominciano quindi ad affiorare i temi dell'attività di indagine e di *enforcement* affidate a forze di polizia europea, il potenziamento della cooperazione internazionale, specie sul fondamento dell'UNTOC³⁰, le novità emergenti dall'iscrizione di singoli individui sulle *black lists* delle Nazioni Unite³¹, e le diverse prospettive di riforma che percorrono il dibattito attuale.

Non manca infatti, in prospettiva *de lege ferenda* invita ad “una interpretazione evolutiva dell'art. 7 c.p. ormai orientato alla tutela solidale dell'uomo, sicché sarebbe plausibile radicare la giurisdizione italiana in ipotesi di violazioni di diritti umani ampiamente protetti e garantiti (“*secure and protect*”) dalle Convenzioni internazionali”. Del pari si propugna un'estensione della tutela dei diritti umani raccordata alle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale ed in particolare all'art. 7 sui crimini contro l'umanità, sulla falsariga del § 6 StGB tedesco, che fa altresì specifico riferimento ai reati di tratta di esseri umani, in caso di violazione di beni giuridici internazionalmente protetti. Si tratta di posizioni che ambirebbero a fare dell'art. 7, n. 5. c.p. una disposizione estensiva della giurisdizione per i crimini internazionali ma che al momento si scontrano con le modalità difettose con le quali si è inteso dare attuazione in Italia allo Statuto della Corte penale internazionale³².

L'auspicio è che l'esercizio della giurisdizione universale in Italia si misuri adeguatamente con tali ultime prospettive e che si muova nella consapevolezza che, al di là della intrinseca fragilità di un criterio di tal fatta, spetta alla comunità degli Stati farsi carico dei problemi epocali che l'immane fuga dai paesi del Sud del mondo pone oggi al continente europeo tutto.

³⁰ F. TESTA, *Il difficile cammino di attuazione della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale e del protocollo sul traffico di migranti*, dattiloscritto dell'intervento al seminario “Le nuove frontiere dell'immigrazione. Verso percorsi di legalità, inclusione e sicurezza”, Catania, 15 – 16 giugno 2018, disponibile al seguente indirizzo web: <http://www.areadg.it/docs/le-nuove-dell-immigrazione-intervento-testa.pdf>

³¹ Cfr. l'inclusione nella *Sanction List* delle Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di sei individui ritenuti implicati nel traffico di migranti in Libia, dell'8 giugno 2018 (<https://www.un.org/press/en/2018/sc13371.doc.htm>), seguito da analogo provvedimento del Consiglio dell'Unione europea (<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/14/fight-against-human-trafficking-in-libya-eu-sanctions-six-human-traffickers-and-smugglers-in-line-with-un-decision/>).

³² Cfr. A. DI MARTINO, *Le norme penali della legge di adattamento allo Statuto di Roma (art. 10, L. 20.12.2012 n. 237)*, in *Legisl. Pen.*, (1) 2013, p. 773 ss.